

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
GIUDICE UNICO
dr. Michele Di Martino**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx/2019 del R.G.A.C.

TRA

SOCIETA' S.R.L.,

E

DEBITRICE ESECUTATA

OPPONENTE

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c.;

CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale d'udienza del 29.04.2021.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **SOCIETA' S.R.L.**, creditrice pignorante nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. xxx/2007, ha regolarmente e tempestivamente instaurato il presente giudizio di merito, ai sensi dell'art. 618 c.p.c. convenendo in giudizio - davanti al Tribunale di Torre Annunziata - la **DEBITRICE ESECUTATA**.

A fondamento della domanda, l'opponente ha impugnato l'ordinanza del 22.01.2019, con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di vendita e dichiarato la improcedibilità dell'azione esecutiva, non avendo il creditore procedente effettuato un nuovo pignoramento riguardante il lastrico sub 50 (come richiesto dal G.E., giusta ordinanza del 27.06.2018), ma unicamente una, non autorizzata, "estensione del pignoramento".

A fondamento della domanda, l'opponente ha lamentato l'erroneità e l'infondatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento, in quanto:

- 1) l'ordinanza impugnata è stata resa in violazione delle disposizioni normative che disciplinano le cause di estinzione delle procedure esecutive;
- 2) l'eccezione di improcedibilità relativa all'asserita parzialità dell'immobile pignorato - proposta dalla debitrice nell'ambito delle "note per l'udienza del 05.04.2018" - non poteva esser reiterata dalla stessa nelle note autorizzate depositate in data 11.01.2019 nel medesimo fascicolo dell'esecuzione, determinando così l'impossibilità per il G. E. di dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva recante n.r.g.e. xxx/2007;
- 3) il provvedimento impugnato - stante la litispendenza del giudizio di merito incardinato dalla **DEBITRICE ESECUTATA** non poteva esser reso nel corso dell'esecuzione, ma, soltanto in sede di giudizio contenzioso.

Sulla scorta di tali causali, la creditrice opponente ha invocato l'integrale accoglimento della domanda. Si è costituita la convenuta opposta, la quale, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della creditrice procedente, avendo quest'ultima incardinato un nuovo pignoramento, fondato sull'originario titolo esecutivo e avente ad oggetto gli stessi immobili di quello precedente; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo condivisibile la statuizione resa dal G. E., nonché le argomentazioni poste a fondamento della stessa.

Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata riservata in decisione all'udienza del 29.04.2021, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

Innanzitutto, va esaminata la doglianza con la quale l'opposta, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della creditrice procedente, avendo quest'ultima incardinato un nuovo pignoramento, fondato sull'originario titolo esecutivo e avente ad oggetto gli stessi immobili di quello precedente.

La doglianza è priva di pregio, dovendosi ritenere senz'altro sussistente l'interesse dell'opponente alla prosecuzione della procedura r.g.e. n. xxx/2007, oggetto della declaratoria d'improcedibilità impugnata, tenuto conto che la ripresa del predetto procedimento, che si trovava già alla fase della delega delle operazioni di vendita, aprirebbe la strada alla fase liquidatoria, consentendo una più celere soddisfazione del credito azionato da parte del creditore procedente.

Vi è più che quest'ultimo, in caso di riattivazione della predetta procedura esecutiva, non sarebbe chiamato a sopportare nuovamente le spese della procedura esecutiva (quali: liquidazione a favore degli ausiliari; spese di pubblicità, ecc.).

In virtù di quanto sopra, l'eccezione preliminare deve essere respinta.

Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.

In primo luogo, va detto che non si rivela meritevole di condivisione la doglianza con cui l'opponente ha lamentato che l'ordinanza impugnata è stata resa in violazione delle disposizioni normative che disciplinano le cause di estinzione delle procedure esecutive. Invero, l'istante, limitandosi ad una difesa meramente "formalistica" e non sostanziale, non ha specificamente allegato il concreto pregiudizio subito a causa della erroneità della resa statuizione nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio e non la sua estinzione.

Del resto, tenuto conto del tenore delle difese concretamente espletate al momento delle costituzione in giudizio, questo Giudice non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa subito dall'opponente a causa della irregolarità denunciata.

Pertanto, è appena il caso di rilevare che, in materia di impugnazioni, non trova applicazione il principio della cd. prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui, al fine di individuare il mezzo d'impugnazione, non deve aversi riguardo alla forma esteriore del provvedimento, bensì all'effetto giuridico sostanziale che il provvedimento è destinato a produrre.

Invero, la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, è assolutamente granitica nel ritenere che, con riferimento al mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta esclusivamente in base al principio dell'apparenza, cioè sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal Giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, prescindendo financo dalla sua esattezza (ex multis, Sez. Un., 2434/2008; Cass. civ., 30201/2008; Cass. civ. 26294/2007; n. 11455/2007; 3288/2006).

Tale principio, generalmente applicabile ai mezzi di impugnazione ordinari, è stato ribadito anche in materia di opposizioni endoesecutive (ex plurimis, Cass., Sez. Un. 3816/2005). D'altronde, a volere diversamente argomentare, si genererebbero situazioni di grave incertezza e si rischierebbe di confondere lo strumento d'impugnazione con il contenuto dell'impugnazione medesima.

Tanto doverosamente precisato, va adesso osservato quanto segue.

Le emergenze istruttorie documentali, acquisite all'esito del presente giudizio di merito, hanno consentito di accertare che, giusta provvedimento del 27.6.2018, il G.E., nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. xxx/2007, ha disposto la sospensione delle attività di vendita per giorni 150, assegnando al creditore procedente termine di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, per effettuare il nuovo pignoramento riguardante il lastrico identificato come sub 50.

A tanto, si è addivenuti sulla scorta della eccezione, sollevata dalla debitrice, di invalidità del pignoramento, nella parte in cui non ha colpito anche la pertinenza dell'appartamento - ovvero la terrazza a livello.

A fronte di tale eccezione, il Giudice ha ritenuto che, sebbene non si potesse parlare di una vera e propria invalidità del pignoramento, nella misura in cui il terrazzo è contraddistinto da identificativi catastali autonomi ed è stato acquistato dalla **DEBITRICE ESECUTATA** in forza di titolo diverso da quello di acquisto dell'appartamento, dovendosi concludere nel senso che trattasi di bene autonomo rispetto a quello pignorato, nondimeno il collegamento creato dal proprietario tra l'immobile pignorato e la terrazza - tramite l'apertura di un varco, costituente l'unico accesso alla terrazza-lastrico - fosse tale da aver determinato l'insorgenza di un vincolo pertinenziale che ne impedisce il trasferimento separato.

Sentenza, Tribunale Torre Annunziata, Giudice Michele di Martino del 20.07.2021 n. 1629

Muovendo da tali premesse, il creditore procedente avrebbe dovuto muovere le proprie contestazioni avverso il predetto provvedimento del 27.6.2018, avendo il G.E. esplicitato, in detto provvedimento, le ragioni per le quali non riteneva opportuno procedere alla vendita dell'appartamento senza il lastrico non pignorato oppure dare seguito all'ordine del G.E. Quindi, l'estensione del pignoramento (non autorizzata dal G.E.) posta in essere dal creditore procedente si è rivelata del tutto illegittima.

Tale possibilità, infatti, non è prevista dal codice di rito, il quale nel nuovo testo dell'art. 567 c.p.c. si limita a prevedere che, in caso di incompletezza della documentazione ipocatastale, il creditore possa integrare la documentazione nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'esecuzione, senza prevedere anche la facoltà per il creditore di integrare o estendere il pignoramento qualora da tale documentazione lo stesso risulti, per qualsiasi ragione, errato. Del resto, per estensione o integrazione del pignoramento si intenderebbe, nella sostanza, un nuovo pignoramento, che riguarderebbe cioè il bene non pignorato.

Tale nuovo pignoramento dovrebbe dare vita ad un nuovo ed autonomo procedimento esecutivo ex artt. 555 ss. c.p.c., con conseguente necessità di depositare la documentazione ipocatastale a far data, a ritroso, dalla nuova trascrizione del pignoramento stesso.

Infine, la (non prevista) possibilità di integrare o estendere il pignoramento non è soggetta ad alcun termine decadenziale (atteso che l'integrazione o l'estinzione del pignoramento non è contemplata a monte dal legislatore), sicché ammettendola si rimetterebbe alla diligenza del creditore procedente la durata del procedimento esecutivo, privando il Giudice dell'esecuzione di ogni potere di impulso e di direzione ex art. 484 c.p.c. della espropriazione e ciò in contrasto con la volontà del legislatore, improntata alla più sollecita speditezza della procedura.

Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere respinta.

In forza della avanzata fase processuale in cui è intervenuta la impugnata ordinanza (la procedura era stata finanche delegata al professionista per l'espletamento delle operazioni di vendita) e delle spese processuali medio tempore sopportate da tutte le parti, con particolare riguardo a quelle anticipate creditrice (ex art. 8 del Testo Unico delle Spese di Giustizia), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Dr. Michele Di Martino, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **SOCIETA' S.R.L.**, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di **DEBITRICE ESECUTATA**, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. compensa interamente le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Torre Annunziata, in data 20.07.2021.

IL GIUDICE

Dr. Michele Di Martino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*